



Bonus anziani

Prestazione universale per ultraottantenni gravemente disabili e non autosufficienti

In applicazione dell'art. 34 del [decreto n° 29 del 15 marzo 2024](#) è istituita, in via sperimentale, dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026, una prestazione universale, subordinata allo specifico bisogno assistenziale al fine di promuovere il progressivo potenziamento delle prestazioni assistenziali per il sostegno della domiciliarità e dell'autonomia personale delle persone anziane non autosufficienti: il, cosiddetto, "bonus anziani".

L'INPS ha emanato proprio messaggio esplicativo ([MSG n° 4490 del 30/12/2024](#))

I requisiti per l'ottenimento del sussidio sono molto molto restrittivi (p.e. ISEE < 6.000 €) per cui i possibili fruitori sono stimati nel numero complessivo di 25.000.

Qui di seguito tutto quello che c'è da sapere su questa importante misura di sostegno per i disabili.



Bonus anziani – Requisiti

Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente la Prestazione Universale (“bonus anziani”) deve essere in possesso dei requisiti di seguito elencati.

Età

80 anni compiuti.

Sanitari

Avere un livello di bisogno assistenziale gravissimo, valutato agli atti dalla Commissione medico-legale dell’INPS, anche in base alle indicazioni fornite dalla Commissione tecnico-scientifica nominata il 16 ottobre 2024 con DM n. 155/2024 e approvate con [decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 19 dicembre 2024](#);

Economici (ISEE)

Un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria ordinario, in corso di validità, non superiore a 6.000 €.

Indennità di accompagnamento

È indispensabile essere titolari dell’indennità di accompagnamento o essere in possesso dei requisiti per averne titolo (art. 1, comma 1, della legge 11 febbraio 1980, n. 18) che, qualora sospesa, non consentirà di vedersi riconosciuta la prestazione.

Modalità di erogazione

Il bonus sarà erogato con cadenza mensile ed è composta da:

- l’importo dell’indennità di accompagnamento
- una quota aggiuntiva pari a 850 € mensili finalizzata esclusivamente a:
 - remunerare o il costo del lavoro di cura e assistenza, svolto da lavoratori domestici con mansioni di assistenza alla persona titolari di regolare rapporto di lavoro;
 - l’acquisto di servizi destinati al lavoro di cura e assistenza, forniti da imprese qualificate nel settore dell’assistenza sociale non residenziale, nel rispetto delle specifiche previsioni contenute nella programmazione integrata di livello regionale e locale.

Il Bonus complessivo (indennità di accompagnamento + 850,00 €) è esente da imposizione fiscale e non soggetta a pignoramento, è erogata su base mensile a decorrere dal primo giorno del mese di presentazione della domanda.

Il titolare del “bonus anziani” può, in qualsiasi momento successivo all’accoglimento, rinunciare alla prestazione.



Accertamento del livello di bisogno assistenziale gravissimo

Due sono i requisiti per determinare il livello di bisogno assistenziale gravissimo:

1. Sanitario
2. Requisito sociale

Requisito sanitario

Ai fini della valutazione si tiene conto dei seguenti parametri (le indicazioni sono molto tecniche e non semplificabili):

- a) persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza (SMC) e con punteggio nella scala Glasgow Coma Scale (GCS) ≤ 10 ;
- b) persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7);
- c) persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala *Clinical Dementia Rating Scale* (CDRS) ≥ 4 ;
- d) persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala *ASIA Impairment Scale* (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le laterali devono essere valutate con lesione di grado A o B;
- e) persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo ≤ 1 ai 4 arti alla scala *Medical Research Council* (MRC), o con punteggio alla *Expanded Disability Status Scale* (EDSS) ≥ 9 , o in stadio 5 di *Hoehn e Yahr* mod;
- f) persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a prescindere dall'epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore;
- g) persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM-5;
- h) persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo classificazione DSM-5, con $QI \leq 34$ e con punteggio sulla scala *Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation* (LAPMER) ≤ 8 ;
- i) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche.



In ogni caso deve considerarsi “persona con disabilità gravissima” chi necessita di assistenza continua 24 ore su 24, a volte prestata anche da più persone contemporaneamente, l’interruzione della quale, anche per un periodo molto breve, può portare a complicanze gravi o anche alla morte.

Ai fini della valutazione del grado “livello gravissimo di disabilità” si deve fare riferimento alla documentazione a disposizione dell’interessato in relazione alla tipologia di supporto in corso di erogazione da parte delle strutture pubbliche, come individuata e classificata nelle citate indicazioni della commissione tecnico-scientifica.

Requisito sociale

Ai fini della valutazione del requisito sociale si deve fare riferimento alla situazione della persona con disabilità in ambito familiare e assistenziale secondo lo schema riportato nel messaggio INPS n° 4490/2024.

Il questionario prevede un punteggio: il punteggio complessivo non deve essere inferiore a 8

Ai fini del riconoscimento del livello di bisogno assistenziale gravissimo devono, pertanto, risultare soddisfatte entrambe le condizioni sopra previste, ossia la sussistenza della disabilità di livello gravissimo e la sussistenza di un bisogno assistenziale con valore almeno pari a 8.

Accertamento

L’accertamento è effettuato a cura del Centro Medico Legale INPS sulla base delle informazioni sanitarie a disposizione negli archivi dell’Istituto, e della documentazione che deve essere allegata dall’interessato in sede di presentazione della domanda attraverso il servizio dedicato.

Il Centro Medico Legale, nelle ipotesi in cui ritenesse insufficiente la documentazione allegata, inoltra al cittadino una richiesta di integrazione documentale, ai fini della verifica sanitaria.

Comunicazione esito della richiesta

Il verbale viene inviato al richiedente, unitamente a una lettera di accompagnamento, nella quale è indicato il riconoscimento o meno del livello di bisogno assistenziale gravissimo, con contestuale comunicazione dell’accoglimento o della reiezione della domanda di Prestazione Universale.

In caso di accoglimento, viene inviata al beneficiario la lettera di liquidazione della prestazione.



Modalità di erogazione del “bonus”

Il “bonus” , esente, come già detto, da imposizione fiscale e non soggetta a pignoramento, è erogata su base mensile a decorrere dal primo giorno del mese di presentazione della domanda ed è composta da:

- a) una quota fissa monetaria corrispondente all'indennità di accompagnamento
- b) una quota integrativa definita «assegno di assistenza», per un importo attualmente pari a 850 euro mensili, nei limiti delle risorse disponibili.

La quota fissa e la quota integrativa sono liquidate mediante due pagamenti separati:

- la quota fissa viene erogata secondo le modalità già in uso per il pagamento dell'indennità di accompagnamento;
- la quota integrativa viene erogata tramite specifico pagamento predisposto dalla procedura automatizzata tramite la piattaforma “Prestazione Universale”.

Nel provvedimento di liquidazione inviato al richiedente viene specificata sia la quota fissa, con l'indicazione del certificato di pensione identificativo dell'indennità di accompagnamento, sia la quota integrativa con l'indicazione della decorrenza della rata e dell'importo mensile riconosciuto.

Presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica dal 1° giorno del mese in cui viene perfezionato il requisito anagrafico previsto dalla disposizione normativa (80 anni),
direttamente

attraverso il portale dedicato “Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche” presente sul sito istituzionale www.inps.it, al seguente percorso:

- ✓ “Sostegni, Sussidi e Indennità”
- ✓ “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità”
selezionare la voce
- ✓ “Vedi tutti” nella sezione Strumenti

È indispensabile autenticarsi tramite

- ✓ SPID almeno di secondo livello
- ✓ CIE (carta di identità elettronica) 3.0
- ✓ CNS (carta nazionale dei servizi – carta sanitaria)
- ✓ eIDAS (nuova modalità europea di identificazione elettronica)



Una volta autenticati si accede al servizio selezionando la voce:

- ✓ “Decreto Anziani – Prestazione Universale (art 34. e ss Dlgs 29/2024)

Ci si può rivolgere ad un Ente di patronato (preferibilmente INAS CISL)

scelta raccomandata per evitare errori

Modalità di compilazione della domanda

- ✓ La domanda può essere presentata solo dagli ultraottantenni
- ✓ Solo nel caso di compimento degli ottant’anni nel corso del mese la procedura accetta la domanda (non è possibile presentare la domanda con qualche mese di anticipo)

Inserendo il codice fiscale la procedura acquisisce automaticamente i dati anagrafici che possono, eventualmente, essere modificati in caso di difformità.

Nel caso in cui il richiedente sia un cittadino extracomunitario o un apolide, titolare di permesso di soggiorno utile per accedere alle prestazioni di invalidità civile, il medesimo deve inserire gli estremi del relativo documento.

Nell’eventualità in cui il permesso di soggiorno sia scaduto, il soggetto deve dichiarare di avere richiesto il rinnovo dello stesso, allegando la ricevuta attestante la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno scaduto.

Il richiedente deve dichiarare:

- valore dell’ISEE sociosanitario non superiore a 6.000 €;
- titolarità del diritto all’indennità di accompagnamento.

In merito all’indennità di accompagnamento, in fase di domanda, il cittadino deve dichiarare, inoltre, se la titolarità di tale indennità sia stata riconosciuta a seguito di:

- ✓ verbale sanitario ante 2010 non in possesso dell’Istituto;
- ✓ decreto di omologa, emesso dal giudice, a seguito dell’accertamento sanitario per mezzo del consulente tecnico d’ufficio, ai sensi dell’articolo 445-bis del codice di procedura civile;
- ✓ verbale sanitario di riconoscimento dell’indennità di accompagnamento rilasciato dalle Province autonome di Trento e Bolzano-Alto Adige o dalla Regione Valle d’Aosta;
- ✓ verbale con le risultanze della valutazione multidimensionale unificata di cui all’articolo 27, comma 11, del decreto legislativo n. 29/2024.

Ai fini della valutazione del livello di bisogno assistenziale gravissimo devono, inoltre, essere dichiarati gli elementi necessari mediante compilazione dello specifico questionario.



Tutti i numeri di  *Previdenza Semplice* li trovate [qui](#)



Rilasciato sotto Licenza [Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Italia](#)

Per ricevere  *Previdenza Semplice* inviate una e-mail a p.zani@tutto previdenza.it con oggetto "*Previdenza Semplice*" e testo "SI"